

Comitato “Tax” (Vienna, 19/02/2020 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l’Avv. Deosdedio Litterio.

In seguito alla consueta approvazione del verbale della precedente riunione il Comitato è entrato subito nel vivo dei lavori attraverso i commenti all’implementazione della DAC 6 relativamente al profilo del segreto d’ufficio/privilegio professionale. A tal proposito si sta cercando di acquisire informazioni più aggiornate sull’attuazione della direttiva nei vari Stati membri. Questa attività di benchmark è importante al fine supportare il Comitato e permettere al CCBE, qualora necessario, di decidere una strategia di azione per rispondere alle sfide proposte dall’applicazione della direttiva.

Molti sono stati i commenti e lo scambio sul punto tra le delegazioni presenti.

In particolare, si è affermato che il CCBE dovrebbe resistere all’obbligo di denuncia imposto agli avvocati in quanto si tratta di un obbligo sbagliato. L’avvocato, invero, potrebbe trovarsi nella situazione di dover rappresentare in un procedimento il cliente che ha precedentemente denunciato. A questo proposito, molti ritengono che il CCBE dovrebbe conformarsi alla soluzione adottata dal Lussemburgo che si basa proprio su tale incompatibilità tra l’obbligo di denuncia ed il ruolo di difesa dell’avvocato. Tuttavia, questa argomentazione non convince del tutto, in quanto si ritiene che la consulenza legale nel corso di un procedimento legale rientri nell’ambito di applicazione della normativa. Nella fase relativa alla segnalazione imposta dalla DAC 6 non è in discussione alcun procedimento legale.

Un altro aspetto che deve essere considerato rispetto agli obblighi dettati dalla direttiva è quello relativo al fatto che un avvocato potrebbe dover informare altri intermediari, non avendo il consenso del cliente in tal senso. Non dovrebbe esserci alcun obbligo per gli avvocati di informare i terzi che non sono clienti. Anche in tal caso sembra violato il principio della proporzionalità. Si considera pertanto l’idea di redigere una lettera il cui principio base sia lo stato di diritto. Si è d’accordo sul fatto che la direttiva DAC 6 non è proporzionata e costituisce una violazione degli articoli 6 e 8 e della Carta europea dei diritti fondamentali.

L’ulteriore punto all’ordine del giorno è quello relativo alla quinta direttiva Antiriciclaggio. Ci si domanda se gli Stati membri hanno la possibilità di estendere le nuove disposizioni relative ai servizi fiscali agli avvocati anche se la direttiva non ha modificato le norme applicabili agli avvocati e ai notai. Il Comitato ha discusso se sia possibile modificare le norme applicabili a una professione altamente regolamentata (avvocati) senza che la direttiva preveda specifiche modifiche. La questione nasce dalle disposizioni dettate ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio che include una nuova professione (rispetto alla quarta direttiva). La direttiva si applica ai soggetti obbligati e a *“qualsiasi altra persona che si impegni a fornire, direttamente o per mezzo di altre persone a cui l’altra persona sia collegata, aiuti materiali, assistenza o consulenza in materia fiscale come attività*

commerciale o professionale principale". D'altra parte, la 5a direttiva non modifica le disposizioni applicabili agli avvocati e ai notai ai sensi della 4a direttiva.